

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Cede, quindi, la parola alla relatrice per lo svolgimento della relazione.

Chiara COLOSIMO (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento all'esame

della XII Commissione, recante nella sua formulazione originaria misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché di prevenzione e di contrasto dei raduni illegali, constava di nove articoli. Nel corso dell'esame in Senato, oltre ad essere state approvate modifiche alle originarie disposizioni, sono stati introdotti nuovi articoli nel testo del provvedimento.

Con riferimento alle disposizioni volte a incidere direttamente su materie oggetto della competenza della XII Commissione, contenute negli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, precisa che gli articoli da 7-bis a 7-quater sono stati introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 7, comma 1, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Ricorda che l'inadem-

pimento dell'obbligo per le predette categorie ha determinato la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce la sospensione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo già stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni nonché per specifiche categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto. Ricorda che tale obbligo ha trovato applicazione fino al 15 giugno 2022, tranne che per le categorie di lavoratori nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, interessate dalla modifica temporale di cui al precedente comma 1 (per tali categorie l'ultimo giorno di vigenza dell'obbligo è stato il 1° novembre 2022).

Il comma 1-*ter* dell'articolo 7 – anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.

Conseguentemente, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 – anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 – del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità.

Osserva, poi, che l'articolo 7-*bis* reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. A tale scopo, sono destinati 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità. Tali fondi sono ricavati nell'ambito

delle risorse già stanziare per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

L'articolo 7-*ter* abroga una serie di disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 44 e 52 del 2021 concernenti il *green pass* (ossia la certificazione verde COVID-19) quale requisito per l'accesso o per l'uscita temporanea da determinate strutture. In particolare, sono abrogate: le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2021 che prevedono l'obbligo del possesso di un *green pass* per l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, altre strutture residenziali e socioassistenziali e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere; la disposizione del decreto-legge n. 52 del 2021 che prevede l'obbligo del possesso di un *green pass* per l'uscita temporanea delle persone ospitate presso le strutture residenziali appena ricordate; le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021 che prevedono l'obbligo del possesso di un *green pass* per la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso, delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, nonché per gli accompagnatori dei pazienti disabili gravi o dei pazienti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi; la disposizione del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021 che dispone l'obbligo, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, di sottoporsi previamente a un test antigenico rapido o molecolare per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso.

L'articolo 7-*quater*, infine, modifica la disciplina dell'isolamento e dell'autosorveglianza, di cui all'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 52 del 2021, che si applica, rispettivamente, alle persone risultate positive al SARS-CoV-2 (isolamento) e a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti

confermati positivi al SARS-CoV-2 (autosorveglianza).

Riguardo all'isolamento, si sopprimono le disposizioni che ne subordinano comunque la cessazione all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e alla trasmissione dell'esito al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Ricorda che, attualmente, la circolare del Ministero della salute del 31 agosto 2022 ha ridotto la durata dell'isolamento a cinque giorni, purché sussistano le condizioni dell'esito negativo di un test, molecolare o antigenico rapido, effettuato al termine di tale periodo e della mancanza di sintomi a partire almeno dagli ultimi due giorni precedenti il test medesimo; qualora non si verificano (neanche nei giorni successivi al quinto) tali condizioni, il regime di isolamento cessa al termine del quattordicesimo giorno dal primo test positivo.

Da ultimo, osserva che, nonostante le modifiche introdotte con la disposizione in esame, resta fermo che le modalità attuative dell'isolamento dovranno essere definite mediante una nuova circolare del Ministero della salute. Auspica, pertanto, che essa sia adottata in tempi brevi.

L'articolo 7-*quater*, con riferimento all'autosorveglianza, interviene per dimezzare anzitutto il periodo di durata del relativo regime: in base alla disposizione vigente, tale regime si protrae fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con i soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 mentre, per effetto del comma 1 dell'articolo in esame, il periodo di autosorveglianza dura fino al quinto giorno successivo al contatto in questione.

Inoltre, si sopprimono le disposizioni che attualmente stabiliscono, per il soggetto in autosorveglianza, l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Elena BONETTI (A-IV-RE) non può che confermare la preoccupazione, già manifestata dal suo gruppo al Senato, per l'impianto complessivo del provvedimento in

esame e, in particolare, per le norme che investono la competenza della XII Commissione. Sottolinea che sono state compiute scelte prive di qualunque fondamento scientifico, con la conseguenza di aumentare il rischio di contagio per le persone fragili, compromettendo il diritto alla salute di molti soggetti, a partire dagli anziani e dai portatori di determinate patologie.

Segnalando che anche all'interno delle forze di maggioranza, a partire dal gruppo di Forza Italia, sono state evidenziate perplessità rispetto a tali scelte, auspica che vi sia un'assunzione di responsabilità da parte della Commissione, che porti a inserire nel parere alcuni rilievi in tal senso.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), richiamando l'intervento della collega Bonetti, invita a non compiere l'errore di considerare già conclusa la fase dell'emergenza, mettendo così in pericolo le persone in condizioni di fragilità. Evidenzia il rischio di lanciare messaggi sbagliati o contraddittori, pur riconoscendo che vi è sicuramente una diffusa stanchezza rispetto alle restrizioni che si sono dovute adottare per contrastare la pandemia.

Nel rilevare che le modifiche legislative che si vogliono introdurre costituiscono una mancanza di rispetto sia verso chi si è attenuto alle regole sia nei confronti delle persone più vulnerabili, si augura che vi possa essere un ripensamento in relazione alle scelte adottate.

Ricorda che il Ministro Schillaci, nell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, è stato molto chiaro circa l'importanza dei vaccini e delle misure di prevenzione.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo da remoto, dichiara di condividere quanto affermato dai colleghi intervenuti nella discussione. Rileva come la campagna vaccinale rivolta a soggetti ultrasessantenni o con determinate patologie incontri evidentemente forti difficoltà visto che oltre il 70 per cento di tali soggetti non ha ancora effettuato la quarta dose. In questo contesto, appare del tutto inopportuno minimizzare il problema, adottando un atteggiamento

mento demagogico, basato su posizioni spesso antiscientifiche.

Nel ribadire quanto sia importante garantire un'ampia copertura vaccinale, segnala che interventi come quelli effettuati anche da parte di alcuni esponenti dell'attuale Governo, che ne mettono in discussione il valore centrale, creano un clima di sfiducia che certamente non è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Sottolinea, inoltre, che il calo del numero dei tamponi attualmente in corso rischia di compromettere la capacità di individuare nuove e più pericolose mutazioni del virus. Ritiene necessario, anche dal punto di vista della deontologia sociale, recuperare i ritardi nella campagna vaccinale, al fine di assicurare maggiore tutela alle persone più fragili. Invita, pertanto, a evitare di lanciare segnali ambigui, ricordando che le strutture di pronto soccorso sono già oberate in condizioni normali.

Auspica che alcune misure di prevenzione, come quelle relative all'utilizzo di mascherine protettive, siano protratte per un congruo periodo di tempo, richiamando al riguardo il senso di responsabilità di gran parte degli operatori sanitari.

Nel valutare, invece, favorevolmente le norme relative al Piano pandemico influenzale 2021-2023, ritiene utile un chiarimento relativo alla finalizzazione delle risorse stanziare.

Luana ZANELLA (AVS), nel condividere quanto affermato dai colleghi intervenuti in precedenza, richiama l'attenzione su quanto accaduto nella sua città, Venezia, nel corso di una riunione in cui si doveva approvare il bilancio dell'Ordine dei medici. In tale occasione un nucleo consistente di professionisti sanitari ha cercato di impedire l'approvazione del bilancio, in segno di dissenso rispetto alle misure preventive introdotte per contrastare il diffondersi della pandemia. Richiamando il tono in gran parte arrogante e violento di quella forma di protesta, invita chi ha responsabilità di governo ad un'assunzione di responsabilità, evitando di inseguire posizioni prive di una prospettiva di lungo periodo.

Ricorda che non si hanno ancora a disposizione tutti gli elementi per una piena

valutazione delle modalità di diffusione del virus SARS-CoV-2, che l'attuale numero di decessi non appare trascurabile e che il sistema sanitario entrerebbe in una condizione di forte difficoltà nel caso di un peggioramento del quadro pandemico, come dimostrato recentemente anche da quanto accaduto in relazione all'influenza. Rileva che alcune misure introdotte con il provvedimento in esame non saranno comprese da coloro che hanno rispettato le disposizioni in materia vaccinale e dai soggetti più a rischio.

Chiara COLOSIMO (FDI), *relatrice*, in merito agli interventi svolti in discussione, ritiene che la sua relazione non sia stata correttamente compresa, precisando al riguardo che il disegno di legge di conversione all'esame della Commissione riguarda questioni specifiche e non un approccio complessivo rispetto a una pandemia che oramai è diventata endemia.

Ribadisce, quindi, come il provvedimento abbia per oggetto temi specifici quali la sospensione di sanzioni relative a un obbligo in vigore, per la maggior parte della popolazione, fino al mese di giugno 2022, l'unità per il completamento della campagna vaccinale, il finanziamento del Piano pandemico influenzale, l'eliminazione di alcune misure coercitive che non si ritengono più necessarie nonché un adeguamento all'evoluzione del virus della tempistica relativa all'isolamento e all'autosorveglianza. Richiama, in proposito, i dati relativi a una riduzione consistente dei contagi nelle ultime settimane, ribadendo come non vi sia alcuna intenzione, da parte del Governo e della maggioranza, di mettere a rischio le persone in condizioni di fragilità.

Marco FURFARO (PD-IDP) rileva che la relatrice non ha fornito elementi di carattere scientifico per suffragare le proprie affermazioni, ricordando che attualmente vi è un minore accesso ai dati rispetto a quanto avveniva con i Governi precedenti. Sottolinea che, a suo avviso, è in corso un'operazione ideologica che « strizza l'occhio » al mondo *no vax* e fornisce messaggi sbagliati.

Invita, quindi, a svolgere una discussione più analitica e costruttiva, utilizzando anche toni più pacati.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che è in corso una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della vaccinazione, sia antinfluenzale sia relativa al contrasto al COVID-19.

Marco FURFARO (PD-IDP) afferma di non aver fatto riferimento, nel suo inter-

vento, alla campagna vaccinale. A tale proposito, osserva comunque che i dati disponibili, relativi alle ultime settimane, confermano le difficoltà che si incontrano nell'effettuazione della quarta dose per i soggetti a rischio.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.